

REP. N....

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ARREDI, COMPLEMENTI E ACCESSORI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA (PROCEDURA N. .../.../2026) - CIG:

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno il giorno del mese di, in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S Lucia n. 81, innanzi a me, Dr/ssa, nato/a il....., Direttore Generale della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art 16 del R.D. del 18/11/1923 n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione Disciplinare recante Norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta" e del DPGRC di conferimento di incarico, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell' art 6 bis, della L. 241 1990 e dell' art. 6, co 2 e 14, DPR n 62/2013 prot. n. del (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale) si sono costituiti:

- 1) la **Regione Campania, C.F. 80011990639**, di seguito denominata Regione, nella persona del, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con il DPGRC n.

del Il costituito Dirigente ha, altresì, reso con nota prot. n.
 del, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e
 dell'art. 6, comma 2 e 14, D.P.R. n. 62/2013, conservata agli atti
 dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti
 e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

- 2) la **Società**, di seguito denominata Contraente, nella persona
 del/della sig./dr., nato/a a il
, legale rappresentante p.t., domiciliato/a per la
 carica presso la sede legale in , autorizzato alla stipula del
 presente contratto in virtù dei poteri che gli derivano dallo statuto
 sociale, così come risultante dal certificato della CCIAA di ... del ...

Verificata dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali la regolarità della
 visura camerale del....., tramite il sistema Telemaco, da cui risulta che la
 società è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
 (C.C.I.A.A.) di, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese
 dal, codice fiscalee P.IVA n.numero di
 iscrizione al registro delle imprese, R.E.A. n.;

Verificata la richiesta di comunicazioni antimafia ai sensi dell'art. 83 bis, del D.
 Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. acquisita al protocollo Banca Dati Nazionale
 Antimafia n.;

Considerato che sono decorsi i termini di rilascio delle comunicazioni antimafia
 di cui all'art. 88, comma 4, del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che, pertanto, il
 presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso*
iure ai sensi dell'art. 88 commi 4bis e 4ter del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Verificato, altresì, che:

- con Decreto Dirigenziale n. 109 del 17.11.2025, sono stati approvati il Capitolato Speciale d'Appalto ed i relativi allegati in riferimento alla procedura di affidamento della fornitura di arredi, complementi e accessori mediante accordo quadro, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato, per le esigenze degli uffici della Giunta Regionale della Campania;
- con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 109 del 17.11.2025, si è proceduto, altresì, alla prenotazione di impegno, sul capitolo di spesa di riferimento, delle somme relative alla procedura di affidamento per il servizio descritto e a nominare il R.U.P.;
- il valore complessivo dell'Accordo Quadro è pari ad € 800.000,00 da intendersi quale importo massimo a consumo a disposizione della Regione, oltre IVA al 22%, pari ad € 176.000,00;
- le somme occorrenti per far fronte agli oneri economici derivanti dal presente contratto graveranno sul capitolo di spesa n. 120 in capo alla U.O.S. 203.02.01 Gestione beni e servizi – Cassa Economale – Magazzino, della Direzione Generale per le Risorse Strumentali;
- a seguito dell'espletamento della procedura relativa all'affidamento di cui al presente contratto, con Decreto n. del .../.../2025 dell'U.O.S. 302.01.02 Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture, è stata aggiudicata definitivamente la gara alla

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue:

Art.1 - Premesse

1. I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata.
2. Tale documentazione (Capitolato Speciale d'Appalto ed i relativi allegati approvati e l'Offerta presentata dalla società, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso la Direzione Generale Risorse Strumentali e presso l'U.O.S. 302.01.02 Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture), è allegata al presente contratto (sub 1 e 2), previa sottoscrizione delle parti, per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Norme regolatrici

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal D.Lgs. n.36/2023 e dalla L.R. n.3/2007 e ss.mm.ii., dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto

1. La Regione affida alla società, che accetta, l'appalto per la fornitura di arredi e complementi e accessori per le esigenze degli uffici della Giunta regionale della Campania, mediante la stipula di Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, D.lgs. n. 36/2023, di cui alla procedura n. .../.../2025, come disciplinato dall'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto che qui si

intende espressamente richiamato.

Art. 4 - Descrizione della fornitura

1. L'appalto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro per la "Fornitura di arredi, complementi e accessori" a favore dell'Amministrazione Contraente.
2. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere di buona qualità, caratterizzati da linee estetiche contemporanee, connotati da caratteristiche di funzionalità e robustezza. La forma, le dimensioni principali, la descrizione sommaria degli stessi e le loro caratteristiche sono riportate nella Lista Arredi, allegata al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il contratto senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, 9° co., del D.lgs 36/2023, per variazione (sia in aumento che in diminuzione) delle prestazioni previste in appalto fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.
4. In tale ipotesi, la stazione appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. Qualora l'Amministrazione, per esigenze sopravvenute e non previste, dovesse riscontrare la necessità di prodotti non presenti in LISTA ARREDI E COMPLEMENTI, tale da non modificare nella sostanza l'oggetto dell'Accordo Quadro, si riserva la facoltà di richiedere al contraente una quotazione per il prodotto e la quantità richiesta.
6. Nel caso in cui la quotazione sia ritenuta congrua da parte della Stazione

Appaltante, si procederà all'inserimento del nuovo prodotto all'interno della LISTA, senza necessità di modifiche al contratto.

7. La Stazione Appaltante si riserva, per motivate ragioni di interesse pubblico e per specifiche esigenze, di affidare la fornitura dei prodotti indicati ai commi precedenti ad altri operatori economici, senza ricorrere all'Accordo Quadro e senza che il contraente dell'Accordo possa vantare alcuna pretesa in merito a tali affidamenti.
8. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, il contraente si obbliga a svolgere le prestazioni che successivamente gli saranno richieste, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'Accordo Quadro stesso.
9. Le prestazioni di cui al comma precedente sono analiticamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto di cui agli atti di gara.

Art. 5 - Decorrenza e Durata del contratto

1. L'Accordo Quadro avrà una durata di 48 mesi dalla data di sottoscrizione e, comunque, fino al raggiungimento di ordinativi pari all'ammontare della somma totale dell'importo contrattuale.
2. Il contratto può essere prorogato entro il limite del valore massimo stimato dell'appalto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso, alla stregua dell'art 3 del Capitolato speciale, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 6 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto

1. L'Amministrazione contraente, secondo gli usi commerciali, invierà al contraente un modulo d'ordine contenente l'elenco dei prodotti, la tipologia, la descrizione, il quantitativo, l'indirizzo di consegna ed i dati per la fatturazione.
2. A seguito dell'approvazione del preventivo di spesa, a far data dalla sottoscrizione del Contratto attuativo, conforme al modello predisposto dalla Stazione appaltante e trasmesso via PEC, il contraente provvede ad eseguire la fornitura.
3. Per ordinativi ritenuti urgenti dall'Amministrazione contraente, il contraente dovrà obbligatoriamente utilizzare sistemi di consegna idonei a garantire un celere recapito del materiale ordinato.
4. È compito del DEC formulare eventuali osservazioni e contestazioni in merito a difformità od irregolarità del materiale fornito, che dovranno essere comunicate al Referente designato dal contraente ai sensi dell'art. 12, entro e non oltre dieci giorni solari successivi alla consegna. Trascorso tale termine la fornitura effettuata si intenderà conforme all'ordine emesso. Qualora non sia oggettivamente possibile per l'Amministrazione contraente procedere ad una completa verifica di tutto il materiale consegnato (ad esempio per consegne di ingenti quantitativi), l'Amministrazione potrà contestare il materiale fornito e chiederne la sostituzione in qualsiasi momento e senza limiti di tempo.
5. Nel caso in cui il materiale fornito non corrisponda a quanto richiesto, il contraente ha l'obbligo di provvedere alla completa sostituzione delle partite contestate entro il termine massimo di sette giorni lavorativi dal

ricevimento della contestazione di cui al precedente paragrafo.

6. Quando, in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo, non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), D.Lgs 36/2023, è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula.
7. Quando, in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo, non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o del contraente di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice
8. Al fine di perseguire gli obiettivi ambientali strategici per il GPP (Green Public Procurement) e il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, secondo l'art. 57, comma 2, del Codice, trovano applicazione Criteri ambientali minimi (CAM) per la Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, adottati con D.M. 23 giugno 2022 n. 254 - pdf pubblicato in G.U. n. 184 del 6 agosto 2022; entrato in vigore dal 4 dicembre 2022. Il richiamo alla norma UNI 1609355 (codice di progetto provvisorio assegnato da UNI durante l'elaborazione del documento) per la verifica di conformità del criterio "4.1.4-Emissione di composti organici volatili" punto "c" è da considerarsi oggi riferito alla norma UNI

11840:2021 "Mobili - Criteri per la definizione di una famiglia di prodotto e per la campionatura" (norma approvata nel dicembre 2021)".

9. I tendaggi, oggetto del contratto di appalto, dovranno rispettare il DM 7 febbraio 2023 (Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di *restyling* e finissaggio di prodotti tessili) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.70 del 23 marzo 2023.
10. Tutti i materiali costruttivi utilizzati e i beni di serie oggetto del presente Accordo Quadro dovranno rispettare le norme di legge e/o regolamentari nazionali e internazionali che ne disciplinano la produzione, la vendita e il trasporto. Ogni singolo bene deve essere corredato dalle relative istruzioni (montaggio, uso, manutenzione, ecc.), se previste, in lingua italiana per un uso corretto e in condizioni di sicurezza. Il bene e il relativo imballaggio devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utente finale.
11. Al fine di ridurre il rischio di infortuni alla persona o danni all'abbigliamento, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:
 - tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, dovranno essere progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti, gli spigoli e gli angoli di tutti i componenti dei mobili con i quali l'utilizzatore può venire a contatto dovranno essere arrotondati;
 - in qualsiasi struttura non dovranno essere presenti parti o

meccanismi che possano causare l'intrappolamento delle dita;

- le parti terminali delle gambe e dei componenti costituiti da profilati metallici dovranno essere chiusi;
- tutte le parti componenti non devono essere staccabili se non con l'uso di apposito attrezzo;
- le eventuali parti lubrificate devono essere protette;
- gli elementi estraibili devono essere dotati di finecorsa in apertura, con l'esclusione di quelle parti di cui è prevista l'asportazione dal mobile;
- gli arredi devono essere montati a regola d'arte e deve essere garantita la complanarità dei piani orizzontali accostati e lo squadro tra i piani contigui, la complanarità delle superfici verticali affiancate e lo squadro tra superfici verticali;
- gli arredi devono essere opportunamente fissati ed ancorati alla parete al fine di evitare possibili ribaltamenti o a pavimento se elementi fissi.

12. Il requisito minimo di ammissibilità dei materiali/prodotti, come specificato nella Lista Arredi (Allegato 1), è la conformità alle prescrizioni di cui Codice di Prevenzione Incendi approvato con DM 3 agosto 2015 e, più in generale, della normativa vigente in materia antincendio:

- Reazione al fuoco appartenente al gruppo GM2 (CLASSE 1) per materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (quali tendaggi e tessuti in genere);
- Reazione al fuoco appartenente al gruppo GM2 (CLASSE 1 IM)

per mobili imbottiti in genere.

13. Qualora si riscontrassero difformità nell'esecuzione della fornitura la Stazione Appaltante provvederà all'applicazione delle penali previste all'art. 12, nonché a risolvere il contratto nel caso in cui si verifichino le condizioni previste all'art. 10.
14. Il contraente garantisce la fornitura del prodotto richiesto dall'Amministrazione contraente nel rispetto dei termini di volta in volta con esso concordati, in base alle esigenze del caso e comunque nel rispetto del termine massimo di trenta giorni lavorativi.
15. Qualora ne fosse fatta richiesta per motivi di urgenza, potrà essere richiesta la consegna della fornitura entro quindici giorni lavorativi successivi all'ordine.
16. Il contraente dovrà curare l'imballo, la spedizione, la consegna ed il montaggio del materiale oggetto del presente contratto presso gli uffici e/o i magazzini indicati dall'Amministrazione contraente.
17. Il materiale dovrà essere consegnato unicamente presso le sedi indicate nei moduli d'ordine, nel rispetto degli orari di presenza del personale deputato al ricevimento ed al controllo del materiale. Gli orari di consegna verranno comunicati in fase di esecuzione del contratto.
18. Il materiale dovrà essere accuratamente confezionato in apposite scatole o pacchi di idonea robustezza, resistenti alle manovre di carico, trasporto e scarico, oltre che adatti ad evitare il deterioramento dei prodotti contenuti; su ogni scatola o pacco dovranno essere chiaramente indicate la tipologia di prodotto e la quantità contenuta.
19. L'imballaggio utilizzato per la consegna del materiale sarà a carico del

contraente e resterà di proprietà dell'Amministrazione contraente (imballo "a perdere").

20. Il confezionamento e/o l'imballaggio devono essere costituiti da materiale facilmente separabile, al fine di agevolare lo smaltimento differenziato degli stessi da parte dell'Amministrazione contraente.
21. Il materiale fornito dovrà essere consegnato, entro i termini previsti, con esattezza e rispondenza qualitativa e quantitativa all'ordinativo predisposto e dovrà essere accompagnato da regolare documento di trasporto od altro documento idoneo, recante l'indicazione del destinatario, la descrizione del materiale, le quantità, il riferimento e la data dell'ordinativo nonché la data di avvenuta consegna.
22. Relativamente alla fornitura di tendaggi e tappezzerie in genere sono, altresì, comprese le seguenti attività:
 - fornitura e posa in opera di tutto il materiale richiesto, oggetto dell'appalto;
 - trasporto, consegna, scarico, smontaggio/montaggio, distribuzione ai piani e collocazione nei locali destinati ad ospitare la fornitura;
 - installazione dei binari e posa in opera dei teli, comprensiva di tutte le attività ed i complementi necessari a dare la prestazione finita e funzionante a regola d'arte;
 - raccolta degli imballaggi, dei rifiuti, di preesistenti tendaggi non più utilizzabili e degli scarti ai piani, carico, trasporto e smaltimento secondo le norme di legge. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere la presentazione di idonea

documentazione afferente detto smaltimento;

- manutenzione ordinaria per due anni successivi alle forniture per interventi di riparazione/sostituzione di componenti/pannelli rotti, lacerati o mal funzionanti.

23. Il documento di trasporto dovrà essere timbrato e firmato dal personale preposto al ricevimento per presa in carico ed avvenuta consegna. Ai fini del rispetto dei termini di consegna, farà fede la data di ricezione apposta sul documento di trasporto dal ricevente.
24. Il contraente effettua la consegna del materiale a proprio rischio, per cui saranno ad esclusivo carico dello stesso gli eventuali danni che i prodotti dovessero subire durante il trasporto (danneggiamento, smarrimento, furto, ecc.) e nel corso delle operazioni di trasporto e scarico.
25. Il contraente assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

Art. 7 - Corrispettivi e pagamenti

1. Il valore dell'Accordo Quadro è fissato in € 800.000,00 (esclusa I.V.A), da intendersi quale importo massimo a consumo a disposizione della Regione. Il valore è, pertanto, meramente presuntivo e viene indicato ai soli fini della determinazione del valore complessivo dell'appalto e dell'accordo quadro di cui all'art. 59 del D.lgs. 36/2023 da esso derivante.
2. Resta inteso che l'ammontare definitivo dell'appalto verrà determinato dal computo delle prestazioni effettivamente richieste ed eseguite.

3. I corrispettivi saranno contabilizzati a misura, in conformità agli importi unitari indicati nella offerta economica presentata per ciascuna tipologia di prodotto, che costituiscono i prezzi contrattuali ai fini dell'esecuzione del contratto, fatte salve le previsioni del D.lgs. 36/2023 sulla revisione dei prezzi.
4. Si precisa, inoltre, che l'importo complessivo presunto rappresenta il frutto di una stima del fabbisogno dell'Amministrazione, effettuata al meglio delle proprie conoscenze, determinato dalle risultanze dell'attività prodromica alla presente procedura e, pertanto, non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione contraente, che non risponderà nei confronti del contraente in caso di ordinativi complessivamente inferiori al fabbisogno stimato.
5. Il contraente dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste sino alla concorrenza del *plafond* contrattuale, non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza del termine contrattuale non si raggiungesse l'importo massimo indicato.
6. I corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell'offerta economica, determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.
7. Al riguardo, si precisa che i prezzi unitari offerti si intendono comprensivi di imballaggio, consegna a destinazione ed installazione, presso le sedi che verranno indicate dall'Amministrazione.
8. È prevista la fatturazione mensile posticipata. Il pagamento delle prestazioni avverrà dietro presentazione della relativa fattura elettronica entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa sul Sistema

d'Interscambio (SDI).

9. Ai fini della fatturazione elettronica il Codice Identificativo Ufficio – IPA è il seguente: FA3UKS.
10. Nella fattura dovranno essere indicati i costi riferiti a ciascun ordine di fornitura impartito dalla Stazione Appaltante e dovrà essere precisato il seguente CIG padre:
11. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante accredito sul c/c bancario o postale indicato dalla società anche ai fini della tracciabilità finanziaria.
12. Nel caso di applicazione di penali definitive le stesse dovranno essere portate in deduzione dalla società nella prima fattura utile.
13. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva

Art. 8 - Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 le clausole di revisione prezzi non apportano modifiche che possano alterare la natura generale del

contratto e sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) anche in assenza di istanza di parte.

2. Le clausole si attivano quando la variazione dell'indice supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, ed operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, l'oggetto prevalente del presente accordo quadro è riconducibile al CPV 39100000-3 - “mobili”, cui corrisponde l'indice univoco dei Prezzi al consumo - ATECO 31 “fabbricazione di mobili”. In ogni caso, al momento dell'emissione del modulo d'ordine, qualora il prodotto ordinato non rientri tra quelli riportati nelle tabelle di cui all'Allegato II.2 bis del D. Lgs. 36/2023, sarà individuato l'indice più appropriato applicabile in base alla categoria.
4. La Stazione appaltante, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi, verifica la variazione del prezzo del presente contratto con cadenza non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto.
5. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.
6. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle

ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

7. Per quanto qui non precisato vale il disposto dell'art. 60 e dell'Allegato II.2 bis del D. Lgs. 36/2023.
8. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 del Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, si applica al contratto quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 in materia di modifica dei contratti in corso di esecuzione.

Art.9 - Cauzione

1. La Regione dà atto che la società ha prestato cauzione definitiva per l'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria ... pari al 2% dell'importo massimo stimato dell'accordo quadro.
2. Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art.1957 cod. civ.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal contraente, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Ai sensi dell'art. 53, comma 4, D. Lgs 36/2023, al fine di assicurare la tempestiva esecuzione delle prestazioni, è esclusa la garanzia definitiva per i singoli contratti attuativi di importo inferiore alla soglia di rilevanza

europea a valere sul presente accordo quadro, in ragione della frequenza degli affidamenti e dell'esiguità dei relativi importi.

5. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del contraente per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. In ogni caso il contraente è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dalla Regione stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso il contraente.

Art.10 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Salve le ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del c.c., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., in tutte le ipotesi espressamente contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo,

previa necessaria comunicazione alla controparte della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, da trasmettere a mezzo PEC, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo di una delle seguenti ipotesi d'inadempimento:

- provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 6 D.Lgs. 159/2011 e all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio;
- inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione di cui all'art. 6, commi 14 e 15, o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- raggiungimento, accertato dal R.U.P., del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
- violazione delle norme regolanti il subappalto;
- accertata violazione, da parte del contraente, delle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- violazione della disciplina della cessione degli accordi contrattuali

- o del credito;
 - violazione degli obblighi di riservatezza ovvero del divieto di pubblicità;
 - lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo del contraente, ovvero l'avvio del procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
3. La risoluzione del contratto, nei casi succitati, sarà comunicata al contraente a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.
 4. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti contrattuali o ritenute rilevanti per la specificità del servizio, saranno contestate al contraente dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo, non inferiore a quindici giorni, entro il quale il contraente deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art 1454 c.c.
 5. Il contratto è, altresì, risolto in caso di perdita da parte del contraente, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in caso di fallimento o di irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione,

oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lett. b), del Codice.

6. L'Amministrazione, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del contraente o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
7. Nei casi sopra indicati l'Accordo quadro sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione della Regione di volersi avvalere della clausola risolutiva.
8. Il contraente dichiara e s'impegna fin da ora a non avanzare, in caso di risoluzione dell'Accordo quadro, alcuna pretesa di liquidazione di somme a qualsivoglia titolo o ragione, in aggiunta a quanto già liquidato all'atto della risoluzione.
9. Nell'ipotesi di risoluzione espressa, l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dal contraente possa dar luogo.

Art. 11 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, parzialmente o totalmente, a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 comma 2° c.c., con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo PEC, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario ed anche in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione e rinunciando espressamente, sin d'ora, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c., a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria (compensi, indennizzi, rimborsi, ecc.).
3. In caso di recesso, l'aggiudicataria ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto agli articoli 11 e 39 dell'allegato II.14.
4. Nel caso in cui sia il contraente a recedere dall'Accordo quadro prima della scadenza prevista, la Stazione Appaltante - oltre all'escussione della cauzione definitiva - si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti, con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione dell'Appalto.

5. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
6. In tale ultima ipotesi, la società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 12 - Ritardi nelle prestazioni - Penali

1. In caso di ritardi nella consegna dei prodotti rispetto ai termini perentori indicati ai precedenti articoli del presente contratto, come eventualmente ridotti in sede di offerta, l'Amministrazione contraente applicherà una penale giornaliera nella misura dell'1,5 per mille dell'importo del contratto attuativo; la penale sarà applicata per intero anche in caso di ritardo nella consegna di parte del materiale ordinato.
2. Sono fatte salve le sole cause di forza maggiore derivanti da scioperi o da eventi eccezionali, comunque non imputabili al contraente, che dovranno essere tempestivamente comunicate e provate per iscritto all'Amministrazione contraente interessata al ritardo, mettendo a disposizione della stessa tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di rispettare i

tempi stabiliti e per le valutazioni del caso in merito all'applicazione delle eventuali penalità.

3. Il mancato rispetto dei criteri ambientali minimi, di cui all'art. 6, comporta l'applicazione di una penale compresa tra 400,00 e 1200,00 €, in ragione della gravità dell'inadempienza.
4. L'Amministrazione contraente si riserva di applicare altre penalità in misura variabile tra 0,5 per mille e l'1,5 per mille del contratto attuativo in tutti i casi oggettivamente riscontrati di mancato rispetto delle condizioni di cui al Capitolato o di inadempimenti contrattuali.
5. Nel caso in cui fosse accertata la reiterazione oltre le due volte consecutive o il perdurare dell'inadempimento, la Stazione appaltante applicherà una penale nella misura massima dell'1,5 per mille per ogni ulteriore mancanza successiva, salva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 10 e con le modalità di cui al successivo comma 8.
6. L'Amministrazione appaltante prima di procedere all'applicazione delle penali informerà tempestivamente il contraente, a mezzo PEC circa le inadempienze riscontrate ed i motivi che hanno determinato le penali. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione. Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, le penali, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, saranno applicate definitivamente.
7. Nel caso in cui sia raggiunto il limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo complessivo dell'accordo quadro) o nel caso di inadempimenti perduranti o ripetuti,

l'Amministrazione appaltante intimerà per iscritto di adempiere entro un congruo termine e, qualora il contraente non ottemperi a quanto richiesto entro il termine indicato, si potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione e salvo il risarcimento del danno ulteriore.

8. In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il contraente potrà sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità prevista, il committente potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del contraente che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
9. Nel rispetto di quanto disposto dalle norme sulla Valutazione di impatto criminale - protocollo di legalità - tracciabilità dei flussi finanziari:
 - qualora nei confronti della società fossero acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, oltre alla risoluzione del vincolo contrattuale, a carico della società sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno- salvo comunque il maggior danno- nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; tale importo potrà essere detratto automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
 - qualora la società contravvenga, senza giustificato motivo, alla disposizione riguardante il “conto dedicato”, ed in particolare non

effettui attraverso tale conto le movimentazioni finanziarie descritte nella predetta norma, sarà applicata una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

- qualora la società non si avvalga, per ogni movimentazione finanziaria, degli intermediari di cui al decreto-legge 136/2010, è prevista, oltre alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale, l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo, comunque, il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite.

10. Le penalità saranno prelevate dalle competenze dovute al contraente, operando detrazioni sulle fatture emesse.
11. Oltre che attraverso la compensazione con i corrispettivi dovuti, per i crediti derivanti dall'applicazione di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione definitiva o altre eventuali garanzie, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
12. L'esecuzione delle attività stabilite nel presente contratto deve essere svolta nel rispetto delle pattuizioni contrattuali, delle leggi vigenti e delle buone regole dell'arte. La Regione, attraverso la D.G. per le Risorse Strumentali - U.O.S. 203.02.01 - Gestione Beni e Servizi, Magazzino,

Cassa Economale, provvede a vigilare sulla corretta esecuzione del contratto, riservandosi di verificare la qualità della prestazione offerta durante l'espletamento del servizio.

Art. 13 - Clausola di Manleva

1. Il contraente è tenuto a garantire che nell'esecuzione delle forniture siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte ad evitare danni a persone e a beni pubblici e privati, rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.
2. Il contraente rimane, inoltre, obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro che è rigorosamente tenuto a rispettare e far rispettare da tutto il personale proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati.
3. Il contraente, pertanto, assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze nelle prestazioni relative al presente accordo quadro, anche se eseguite da parte di terzi.
4. È, pertanto, obbligo del contraente tenere manlevata l'Amministrazione da qualsiasi pretesa di terzi e di assumere in proprio qualsiasi responsabilità, di qualsivoglia natura e causa, con ogni connesso risarcimento di danni.

Art. 14 - Obblighi sociali

1. Il contraente si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio

personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. Il contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 15 - Vigilanza e controllo

4. La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che il contraente è tenuto a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza delle forniture.
5. Gli ordini di fornitura saranno eseguiti sotto indicazioni del DEC all'uopo nominato, il quale potrà chiedere al contraente l'allontanamento di coloro che, per cattivo contegno, incapacità od inidoneità, non svolgessero il loro dovere.

6. Per tutta la durata dell'Accordo quadro la Regione ha facoltà di effettuare verifiche, anche a campione, sulla rispondenza delle caratteristiche tecniche del prodotto consegnato con quelli offerti in sede di gara e, comunque, con i requisiti indicati nel Capitolato, anche al fine di verificare eventuali inadempimenti del Fornitore.
7. La verifica si intende positivamente superata solo se il prodotto consegnato non presenti alcuna difformità con i requisiti minimi richiesti ed offerti.
8. La mancata rispondenza tra caratteristiche tecniche del prodotto consegnato con quelle descritte nell'offerta dà luogo all'attivazione delle pratiche di reso dei prodotti e la loro sostituzione.
9. Il contraente dovrà nominare un proprio Referente, responsabile della corretta esecuzione del contratto, il cui nominativo e recapito dovrà essere comunicato al R.U.P. almeno tre giorni prima dell'avvio dell'affidamento. Tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono effettuate ad ogni effetto direttamente alla società. In caso di impedimento o ferie del referente, il contraente dovrà darne tempestiva comunicazione al R.U.P., indicando contestualmente il nominativo ed il recapito del sostituto.
10. Sarà cura del R.U.P. effettuare controlli periodici al fine di verificare l'osservanza di tutte le prescrizioni del presente contratto, provvedendo a contestare eventuali disservizi, con conseguente applicazione delle penali di cui al precedente art. 12.

Art. 16 - Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti

1. Il soggetto affidatario dell'Appalto esegue in proprio le prestazioni previste nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.lgs. 36/2023, la cessione totale o parziale del contratto è nulla.
2. È ammesso il subappalto, secondo le modalità di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, previa autorizzazione della Regione.
3. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
4. Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.
5. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.
6. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento

unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

7. Ai sensi dell'art. 119 comma 2-bis del Codice, nei contratti di subappalto è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.
8. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
9. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., nel caso in cui si verifichi la cessione a terzi del contratto e/o ricorso al subappalto non espressamente e previamente autorizzato sulla base di quanto disposto dall'art.119 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 17 - Obblighi di riservatezza

1. Il contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
2. Il contraente dovrà osservare e far osservare a chiunque collabori alle attività oggetto del presente appalto la piena e totale riservatezza sulle

informazioni, le notizie e i dati di qualsiasi natura, di cui venga a conoscenza nell'esecuzione dell'appalto. Il contraente e chiunque collabori alle sue attività non potrà utilizzare tali informazioni, notizie e dati per fini diversi dall'esecuzione dell'appalto.

3. Il contraente è tenuto ad informare il personale impiegato nell'appalto qualora, a qualunque titolo, dovesse entrare in contatto con documentazione della Regione Campania, che il contenuto di questa ha carattere di massima riservatezza investendo aspetti coperti dalla normativa per la tutela della *privacy*.
4. Il contraente non potrà in alcun modo utilizzare per scopi pubblicitari o commerciali in genere il nome della Regione, salvo il caso di referenza relativamente a gare pubbliche o per esplicita autorizzazione dell'Amministrazione.
5. È fatto divieto di utilizzare il logo della Regione Campania.
6. Il contenuto del presente articolo integra un patto autonomo. Pertanto, gli obblighi e i divieti in esso previsti, non soggetti a scadenza, permangono e vincolano le parti anche in caso di inefficacia del contratto d'appalto.
7. Il contraente potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare e appalti.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. Il contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
3. Il contraente prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla stessa ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del Contratto, il contraente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il contraente si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

5. Il contraente si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; il contraente si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. Il contraente prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di *privacy* applicate.
6. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che il contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 19 - Nomina a Responsabile del trattamento dei dati

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della società è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice *Privacy*, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la società.

Art. 20 - Clausola anti pantouflage

2. In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, il contraente dichiara:
 - a. che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
 - b. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
1. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, al contraente che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 21 - Controversie

3. Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza

è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 22 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità

4. In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il contraente si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 23 - Obblighi di tracciabilità finanziaria

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.
2. Il contraente ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.
3. Il contraente si obbliga a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla variazione.
4. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
5. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 24 - Codice del comportamento

5. Il contraente si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 25 - Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto

1. I rapporti contrattuali fra la Regione e l'Impresa saranno gestiti dalla R.U.P., Viviana Elia, nominata con Decreto Dirigenziale n. 109 del 17.11.2025 e, per il contraente, dal Legale rappresentante
2. Per la Regione, il DEC è Alessandro Lombardi, nominato con Decreto Dirigenziale n. 109 del 17.11.2025;
3. Per il contraente il Referente è:
4. Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Art. 26 - Comunicazioni tra le parti

1. Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e il contraente si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

a. Regione: **provveditorato@pec.regione.campania.it**

b. Impresa:

Art. 27 - Imposte e spese

1. Sono a carico della società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, per l'importo di € 120,00, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.
2. Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

ARTICOLO 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, 2° comma, Codice Civile, il Sig. _____, legale rappresentante della Società, domiciliato/a per la carica presso la sede legale della Società, avente sede in, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri che gli derivano dallo statuto sociale, così come risultante dal certificato della CCIAA di ... del ..., dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli:

art. 10 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa);

art. 11 (Recesso);

art. 13 (Clausola di manleva);

art. 21 (Controversie e Foro competente).

Se la parte contraente è munita di firma digitale

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da n. pagine di cui n. pagine per intero e quanto della presente.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Negli altri casi:

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da n. pagine di cui n. pagine per intero e quanto della presente.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza.

Io, Ufficiale Rogante, dichiaro che il contratto sottoscritto con firme autografe

viene scansionato da persona di mia fiducia e viene da me firmato in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).